



IL RETTORE

- **VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445, recante “*Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al Decreto Ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni e integrazioni*”, e in particolare le disposizioni relative all’organizzazione e alle modalità di svolgimento nonché di valutazione del tirocinio pratico-valutativo ivi disciplinato;
- **VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58, concernente “*Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo*”, e in particolare le disposizioni relative all’organizzazione e alle modalità di svolgimento nonché di valutazione del tirocinio pratico-valutativo ivi disciplinato;
- **VISTO** il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l’articolo 102;
- **VISTE** le note del Ministero dell'università e della ricerca prot. n. 8610 del 25/03/2020 e prot. n. 9758 del 14/04/2020, con le quali sono stati forniti chiarimenti in merito all’ambito di applicazione dell’art. 102 del d.l. n. 18/2020;
- **VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 2 aprile 2020, prot. n. 8, con il quale si è provveduto ad adeguare alle disposizioni di cui al citato art. 102 del d.l. n. 18/2020 l’ordinamento didattico della LM/41 classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia, in modo che il conseguimento della laurea magistrale abiliti all’esercizio della professione di medico-chirurgo;
- **VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 8 giugno 2020, n. 207, inerente lo svolgimento dei tirocini *post-lauream* ai fini dell’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo per i laureati in medicina e chirurgia che non hanno né conseguito la laurea abilitante ai sensi del D.M. 8/2020 né seguito il tirocinio pratico-valutativo interno al corso di studio di cui al D.M. 58/2018;
- **VISTE** le delibere del Senato Accademico del 28/04/2020 e del Consiglio di Amministrazione del 29/04/2020, nelle quali è stata prevista la possibilità di conseguire il solo titolo accademico e successivamente l’abilitazione all’esercizio della professione frequentando il tirocinio post-laurea, come prescritto dall’art. 2 del D.M. 445/2001;


DECRETA

Art. 1

È emanato il bando di ammissione ai tirocini *post-lauream* abilitanti all’esercizio della professione di medico-chirurgo – anno 2025, che deve intendersi a tutti gli effetti parte integrante del presente decreto.

Si dispone, pertanto, la pubblicazione all’albo on-line di Ateneo del bando allegato che verrà portato a ratifica del Consiglio di Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia alla prima adunanza utile.

Catania, 27/03/2025

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
27/03/2025	
Prot. ...63925.....	Tit. ...V. Cl.2....
Rep. Decreti ...1379.....	

Prof. Francesco Priolo

BANDO DI AMMISSIONE AI TIROCINI POST-LAUREAM ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO

Il Ministero dell'Università e della Ricerca, con D.M. 8 giugno 2020 n. 207, ha tenuto conto della necessità di agevolare il più possibile il conseguimento in tempi rapidi dell'abilitazione professionale di medico-chirurgo per i laureati in medicina e chirurgia che non hanno né conseguito la laurea abilitante ai sensi del D.M. 8/2020 né seguito il tirocinio pratico-valutativo interno al corso di studio di cui al D.M. 58/2018. Pertanto, il Ministero ha disposto che i tirocini pratico-valutativi post-lauream di cui al D.M. 445/2001 finalizzati all'acquisizione dell'abilitazione professionale di medico-chirurgo siano attivati dalle Università su istanza degli interessati laureati in medicina e chirurgia delle Classi LM/41 non abilitante, LS/46 e degli ordinamenti ulteriormente previgenti, che le modalità operative di presentazione delle istanze siano definite dai singoli atenei nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare e che l'attivazione dei tirocini avvenga sulla base dei tempi tecnici occorrenti all'ateneo per la corretta attivazione e il proficuo inserimento della persona richiedente nell'ambito del percorso formativo.

L'Università degli Studi di Catania ha pertanto stabilito per i propri laureati i seguenti termini.

Art. 1 – Attivazione del tirocinio pratico-valutativo post-lauream

L'Università degli Studi di Catania, nel rispetto dell'art. 1, comma 1, del D.M. 207/2020, organizza e attiva i tirocini pratici valutativi post-lauream di cui al D.M. 445/2001 "a sportello", cioè a richiesta dell'interessato, e stabilisce per i propri laureati i seguenti termini:

Laureati o Laureandi della Sessione di:			
	Giugno-Luglio	Ottobre	Marzo
Presentazione domanda online	15 luglio	15 ottobre	31 marzo
Fine presentazione domanda online	31 luglio	31 ottobre	15 aprile
Inizio tirocinio	1 settembre	1 dicembre	1 maggio
Turni	1-30 settembre 1-31 ottobre 1-30 novembre	1-31 dicembre 1-31 gennaio 1-28 febbraio	1-31 maggio 1-30 giugno 1-31 luglio

Art. 2 – Requisiti per l'ammissione al tirocinio pratico valutativo post-lauream

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.M. 207/2020 "Attivazione dei tirocini post-lauream ex d.m. n. 445/2001 finalizzati al conseguimento dell'abilitazione professionale di medico-chirurgo", possono iscriversi al tirocinio pratico valutativo post-laurea per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo:

- i laureati in medicina e chirurgia delle Classi LM/41 non abilitante, LS/46 e degli ordinamenti ulteriormente previgenti che non hanno né conseguito la laurea abilitante ai sensi del D.M. 8/2020, né seguito il tirocinio pratico-valutativo interno al corso di studio di cui al D.M. 58/2018 e che dovranno effettuare il tirocinio pratico post-lauream di cui al D.M. 445/2001;

- i laureandi in medicina e chirurgia delle Classi LM/41 non abilitante, LS/46 e degli ordinamenti ulteriormente previgenti che non conseguiranno la laurea abilitante ai sensi del D.M. 8/2020, né hanno seguito il tirocinio pratico-valutativo interno al corso di studio di cui al D.M. 58/2018, ma che conseguiranno il titolo accademico entro la data di inizio del tirocinio e che dovranno effettuare il tirocinio pratico post-laurea di cui all'art. 2 del D.M. 445/2001.
- non saranno accolte iscrizioni di candidati provenienti da altre sedi universitarie.

I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda on-line ma comunque entro il giorno prima della data di inizio prevista per le attività di tirocinio, sono tenuti a produrre la domanda di ammissione nei termini prescritti con l'osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando una dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea (attraverso l'apposito modulo all'interno della domanda on line).

Art. 3 – Modalità di svolgimento del tirocinio pratico valutativo post-laurea

Il tirocinio è una prova pratica a carattere continuativo della durata di tre mesi svolto presso le strutture di cui al comma 1, dell'art. 2 del D.M. 445/2001 secondo le modalità previste dai successivi commi del predetto art. 2.

La predetta prova pratica a carattere continuativo consiste nello svolgimento del tirocinio per un mese presso un reparto di medicina, per un mese presso un reparto di chirurgia e per un mese presso un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, avente i requisiti previsti dal comma 3 dell'art. D.Lgs. 368/1999.

La frequenza del tirocinio deve prevedere un'attività non inferiore alle 100 ore per ogni area, distribuite nell'arco di ciascun mese e comunque da svolgere in un periodo non inferiore ai 21 giorni, secondo gli accordi presi con il proprio tutor.

Non è consentito, né in assenza né in presenza del tutor, lo svolgimento, da parte del tirocinante, di attività prettamente medica, configurandosi, per il tirocinante, esercizio abusivo della professione, previsto e punito dall'art. 348 c.p. e per il medico favoreggiamento all'esercizio abusivo che comporta interdizione per un anno ai sensi dell'art. 8 della legge 175/92. L'attività svolta dal tirocinante si configura come una esercitazione e non come esercizio della professione.

La data di inizio del predetto tirocinio è stabilita in relazione a quanto indicato dall'art. 1 del presente decreto.

Coloro che avranno presentato domanda di ammissione dovranno utilizzare il libretto di valutazione del tirocinio pubblicato sulle pagine web del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia "Tirocini Abilitanti" (<http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/tirocini-abilitanti>) e dell'Ufficio Esami di Stato (<https://www.unict.it/it/didattica/esami-di-stato>) per registrare la frequenza continuativa della prova pratica, con l'indicazione dei reparti frequentati, secondo il calendario pubblicato anch'esso sulle pagine web dedicate.

La certificazione della frequenza e la valutazione di ciascuno dei tre periodi di tirocinio avvengono sotto la diretta responsabilità e a cura del docente universitario, o del dirigente medico, responsabile della struttura frequentata dal candidato, nonché del medico di medicina generale di cui al comma 1 dell'art. 2 del D.M. 445/2001, che ne danno formale

attestazione sul libretto del tirocinante, fornendo un motivato giudizio espresso con punteggio numerico (in trentesimi), sulle capacità e le attitudini del candidato.

Al termine del tirocinio il libretto andrà restituito, in formato elettronico e correttamente compilato e firmato sia dal tirocinante che dal tutor, alla Commissione Tirocini del CdLM in Medicina e Chirurgia (presidenzamedicina@unict.it) e all'Ufficio Esami di Stato (esamistato@unict.it).

La valutazione del tirocinio comporta l'attribuzione di un punteggio massimo di 90 punti (30 per ogni periodo). Ai sensi dell'art. 2 comma 5 del D.M. 445/2001, il candidato è abilitato all'esercizio professionale se ha conseguito un punteggio di almeno 60 punti, con un minimo di 18/30 per ciascun periodo.

Alla conclusione del trimestre del tirocinio si procederà alla somma dei punteggi assegnati e, sulla base di tali risultanze, si procederà alla verbalizzazione del risultato sul portale dedicato per i candidati che, ai sensi dell'art. 102, comma 4 del D.L. 18/2020, avendo conseguito la valutazione prescritta dall'art. 2 del D.M. 445/2001, risultino abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Ove il candidato non consegua un punteggio complessivo di almeno 60 punti, con un minimo di 18 punti per ogni periodo, non risulterà abilitato all'esercizio della professione di medico-chirurgo, salva la possibilità di ripetere il tirocinio.

I candidati che non hanno superato con esito positivo il tirocinio nel precedente turno, devono presentare una nuova domanda di ammissione entro i termini previsti per il turno al quale vogliono partecipare.

L'assegnazione dei tutor valutatori per ciascuno dei periodi di tirocinio viene effettuata d'ufficio in modo casuale.

Il candidato non può esprimere preferenze, eccetto il distretto sanitario e il comune in cui si desidera effettuare il tirocinio presso il medico di medicina generale. In quest'ultimo caso, il candidato, in fase di compilazione della domanda, potrà avanzare una proposta utilizzando l'apposita modulistica. Tale proposta non è comunque vincolante e nell'impossibilità di dare seguito alla richiesta, l'assegnazione del tirocinio verrà effettuata d'ufficio. Allo stesso modo, qualora il candidato non dovesse effettuare alcuna proposta, l'assegnazione del tirocinio presso il medico di medicina generale verrà effettuata d'ufficio, come per gli altri due periodi. Successivamente all'assegnazione dei turni di tirocinio, nessun tirocinante potrà effettuare alcun cambio, tranne in caso di prolungato impedimento da parte del tutor/valutatore.

Il calendario dei tirocini e gli abbinamenti tutors/tirocinanti, saranno pubblicati sulle pagine web del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia "Tirocini Abilitanti" (<http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/tirocini-abilitanti>) e dell'Ufficio Esami di Stato (<https://www.unict.it/it/didattica/esami-di-stato>).

Art. 4 - Presentazione della domanda e contributi

La domanda di ammissione può essere presentata dai laureati e dai laureandi, entro le date indicate nell'art. 1 del presente bando, esclusivamente in modalità on-line secondo la seguente procedura:

1. Il candidato dovrà entrare nel proprio portale SmartEdu su "*Test d'ingresso, partecipazione a bandi, immatricolazione e iscrizione*", cliccare su "*Esami di Stato - Partecipazione ad Esami di Stato*", selezionare "*Medicina e Chirurgia - Istanza Tirocinio abilitante post-laurea*" e cliccare su "*Prenota*".
2. Apparirà la domanda da compilare in ogni sua parte. La mancata compilazione dei campi richiesti non permetterà di procedere con la chiusura della prenotazione.

In caso di malfunzionamento della procedura di iscrizione on-line scrivere all'indirizzo esamistato@unict.it.

Coloro che devono conseguire l'abilitazione alla professione di medico-chirurgo sono tenuti ai pagamenti del contributo universitario obbligatorio di € 266,00 e della tassa erariale di ammissione di € 49,58 all'atto dell'iscrizione alla corrispondente sessione di tirocinio.

Il contributo di € 266,00 sarà generato automaticamente al momento della presentazione della domanda di partecipazione on line.

La tassa erariale di € 49,58 dovrà essere versata sul conto corrente postale n. 205906 intestato a *Agenzia delle Entrate – Tasse scolastiche Regione Sicilia; Causale: Tassa di ammissione abilitazione medico-chirurgo*. Il pagamento della tassa erariale potrà essere effettuato esclusivamente presso gli Uffici postali utilizzando un bollettino prestampato o un qualsiasi bollettino postale in bianco.

Entrambi i versamenti dovranno essere effettuati entro la data di scadenza per la presentazione della domanda on line.

Alla domanda on line devono essere allegati i sottoelencati documenti, il cui inserimento è obbligatorio per completare la procedura:

- Copia di un documento di identità in corso di validità
- Copia della ricevuta del versamento di euro 49,58
- Copia della domanda di laurea per i candidati che non abbiano ancora conseguito il titolo al momento della presentazione della domanda
- Copia del nulla osta di sorveglianza sanitaria in corso di validità

Si precisa che il solo pagamento del contributo universitario di ammissione e della tassa erariale sopraccitati, senza l'iscrizione on line, non costituisce iscrizione per il conseguimento dell'abilitazione.

In nessun caso si procederà al rimborso dei contributi versati.

La Commissione si riserva il diritto di escludere, in ogni fase del procedimento di ammissione, i candidati che abbiano presentato istanze di partecipazione al concorso incomplete (prive dei versamenti, mancata registrazione dei dati, mancata compilazione della domanda di iscrizione, mancanza degli allegati richiesti) o non in possesso dei titoli e requisiti di accesso previsti dal bando di concorso.

L'eventuale rigetto della domanda verrà comunicato dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande.

Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell'ammissione al tirocinio post-laurea abilitante, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, lo stesso candidato decadrà d'ufficio dal diritto allo svolgimento del tirocinio trimestrale, e nel caso in cui lo stesso è stato già espletato e superato, il medesimo verrà annullato e non gli verranno rimborsate le tasse pagate.

Art. 5 - Commissione Esami di Stato

Ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 445/2001, con decreto rettorale, è nominata una commissione incaricata di assicurare la regolarità dell'espletamento del tirocinio pratico valutativo trimestrale post-laurea. La Commissione resta in carica per i 3 turni di tirocinio di cui all'art. 1.

Art. 6 - Tutela della salute

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori. Devono quindi sottoporsi a sorveglianza sanitaria e ottenere il nulla osta da parte del medico competente dell'Università degli Studi di Catania. Se il giudizio di idoneità rilasciato durante il corso di studi non è più valido, o se sono sopraggiunte patologie o altre condizioni che possano rappresentare un rischio per la salute (es. gravidanza), i candidati devono contattare il medico competente (medico.competente@unict.it) in tempo utile al fine di sottoporsi alla visita di sorveglianza sanitaria prima della presentazione della domanda.

Si specifica che tutti i candidati dovranno essere in possesso delle eventuali vaccinazioni richieste dalla normativa vigente (ad esempio, vaccino anti-COVID-19).

Le strutture sanitarie ospitanti potranno inoltre richiedere, a propria discrezione, l'esecuzione di test antigenici rapidi o molecolari prima dell'accesso.

Art. 7 - Adempimenti successivi al conseguimento dell'abilitazione

Gli interessati ad ottenere il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo che hanno conseguito la laurea presso l'Università degli Studi di Catania sono tenuti al versamento della tassa regionale di abilitazione professionale di € 52,00 (fissata dall'art. 29 della L.R. 25/11/2002 n. 20), da corrispondere a favore dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio di Catania (E.R.S.U.) e da effettuare attraverso il "*servizio di pagamento spontaneo PAGOPA*" reperibile al seguente link: <https://www.ersucatania.it/pagopa/>, oppure a mezzo bonifico bancario con i seguenti riferimenti:

- Codice IBAN: IT79W0103016917000002123181 – Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. 17 - Catania - Causale: Tassa di abilitazione professionale – codice ente: 9697131.

Conseguita l'abilitazione, l'iscrizione all'Ordine dei Medici e Chirurghi o ad altro ente pubblico e privato deve essere effettuata con autocertificazione.

Il certificato attestante il conseguimento dell'abilitazione professionale viene rilasciato in bollo, su richiesta dell'interessato e solo per i casi previsti dalla Legge 183/2011, che prevede quanto segue:

"Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni".

Art. 8 - Norme di salvaguardia e trattamento dei dati personali

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alle disposizioni vigenti in materia. I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di ammissione saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection Regulation). Il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Catania (piazza Università, 2 - 95131 Catania) nella persona del suo legale rappresentante, il Magnifico Rettore, prof. Francesco Priolo (<https://www.unict.it/it/content/privacy>).

Art. 9 - Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge n. 241/90, il Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Valentina Petracca – Responsabile dell'Ufficio Esami di Stato dell'Università degli Studi di Catania.